

Legge Regionale 27 febbraio 1995, n. 22**Nuove modificazioni ed integrazioni alle LL.RR. 13 giugno 1983, nn. 47 e 48.**

(Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 09.03.1995)

INDICE

Art. 01 - Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

Art. 02

Art. 03

Art. 04

Art. 05

Art. 06

Art. 07

Art. 08

Art. 09

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16 - Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri

Art. 17 - Disposizione transitoria

Art. 18 - Abrogazione

Art. 19 - Testo attualizzato

Art. 20 - Norma finanziaria

*Art. 01**Trattamento indennitario dei consiglieri regionali*

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

1) indennità di carica e indennità di funzione;

2) indennità per rimborso delle spese;

3) indennità di missione;

4) indennità per fine mandato;

5) assegno vitalizio.

2. Alle LL.RR. 13 giugno 1983 nn. 47 e 48 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le ulteriori modificazioni e integrazioni di cui alla presente legge.

Art. 02

omissis (1)

Art. 03

omissis (1)

Art. 04

omissis (1)

Art. 05

omissis (1)

Art. 06

omissis (1)

*Art. 07**omissis (1)**Art. 08**omissis (1)**Art. 09**omissis (1)**Art. 10**omissis (1)**Art. 11**omissis (1)**Art. 12**omissis (1)**Art. 13**omissis (1)**Art. 14**omissis (1)**Art. 15**omissis (1)**Art. 16**Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri*

1. A decorrere dal 1 febbraio 1995 il fondo di previdenza dei consiglieri regionali di cui alla R. 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni e integrazioni è soppresso. Tutte le funzioni del fondo sono trasferite al bilancio regionale. Entro il 28 febbraio 1995 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.
2. A decorrere dal 1 febbraio 1995 le spese già rientranti nelle funzioni del soppresso fondo sono a carico del bilancio regionale. Tutte le incombenze ad esse inerenti sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale. Nello svolgimento delle proprie attività l'Ufficio di presidenza assicura la costante informazione ai gruppi consiliari ed alla Associazione degli ex consiglieri regionali.

*Art. 17**Disposizione transitoria*

1. Le norme di cui ai precedenti art. 2 e seguenti relative alle misure dell'indennità di carica e di funzione, dell'indennità di fine mandato e degli assegni vitalizi, nonché alle relative trattenute, spettanti ai consiglieri regionali si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge; per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di cessazione della legislatura in corso l'indennità di fine mandato e gli assegni vitalizi continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, per quanto concerne l'assegno indiretto di cui all'art. 13, i consiglieri regionali eletti nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'assunzione del mandato consiliare, possono optare per il regime introdotto dalla presente legge; in tal caso sono assoggettati ad una ulteriore quota aggiuntiva dello 0,3% per ogni anno di mandato consiliare svolto in precedenti

legislature.

Art. 18

Abrogazione

1. Oltre a quanto disposto degli articoli precedenti sono abrogate le altre disposizioni delle LL.RR. 13 giugno 1983 nn. 47 e 48 e successive modificazioni o integrazioni incompatibili con la presente legge.

Art. 19

Testo attualizzato

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio predispone un testo unico attualizzato di tutte le disposizioni normative vigenti relative al trattamento giuridico ed economico dei consiglieri regionali.

Art. 20

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'anno 1995, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale.

Note

- I.* Gli articoli omissi nella presente legge sono riportati in modifica alle LL.RR. 13 giugno 1983 n. 47 e 13 giugno 1983 n. 48.